



**Provincia di Ravenna**  
**(Codice Fiscale e P. IVA n. 00356680397)**

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RAVENNA E IL COMUNE DI RAVENNA  
PER LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE DEGLI  
ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA SITI  
NEL TERRITORIO COMUNALE. 2026-2031**

TRA

LA PROVINCIA DI RAVENNA, rappresentata dalla Dott.ssa Silva Bassani, domiciliata per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27/09/2021;

IL COMUNE DI RAVENNA, rappresentato dal Dott. Stefano Savini, domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Comunale il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente dell' Ufficio Sport, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, in attuazione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.....del..... ,

Premesso:

- che alla Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 23/1996, compete la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore nonché delle palestre di pertinenza degli stessi;

- che le palestre di competenza provinciale situate nel Comune di Ravenna sono di seguito elencate:

1. I.T.G. "C. Morigia"– Vecchia, Via Marconi n. 6, Ravenna
2. I.T.G. "C. Morigia"– Nuova, Via Marconi n. 6, Ravenna
3. I.T.I.S. "N. Baldini" - Vecchia, Via Cassino n. 71/A, Ravenna
4. I.T.I.S. "N. Baldini" – Nuova, Via Cassino n. 71/A, Ravenna
5. Liceo Scientifico "A. Oriani", Via Oberdan n. 2, Ravenna
6. Liceo Artistico "L. Nervi", Via Girotto Guaccimanni n. 5, Ravenna
7. Liceo Classico "D. Alighieri" - Succursale, Via Nino Bixio n. 25 Ravenna
8. Liceo Classico "D. Alighieri" – Inferiore, Via Giosuè Carducci n. 4, Ravenna
9. Liceo Classico "D. Alighieri" - Superiore, Via Giosuè Carducci n. 4, Ravenna
10. I.T.C. "G. Ginanni" - Vecchia, Via Giosuè Carducci n. 11 Ravenna
11. I.T.C. "G. Ginanni" – Nuova, Via Don Bosco n. 3, Ravenna
12. IPS "Olivetti-Callegari"- Via Umago n. 12, Ravenna
13. I.T. Agrario "L. Perdisa" - Via dell' Agricoltura n. 5, Ravenna

- che l'art.6 comma 4 del D.lgs. N 38 del 2021 (attuazione art. 7 della L. 08-08-2019 n.86) , prevede che “le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti;

- che l'art 13 D.Lgs 267/2000 attribuisce ai comuni competenza generale per l’erogazione dei servizi alla persona ed alla comunità all’interno dei quali rientra la promozione sportiva;

- che il Comune di Ravenna, ai fini della concessione in uso temporaneo delle palestre a società e gruppi sportivi, predispone il Piano di utilizzo biennale delle palestre definendo l'assegnazione delle stesse e i relativi orari di distribuzione;

- che il predetto Piano di utilizzo ricomprende anche le palestre di proprietà provinciale site nel territorio comunale per cui le domande di concessione di tali palestre sono indirizzate al Comune di Ravenna competente all'adozione del provvedimento di concessione;

- che in base alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 le province non hanno più alcuna competenza in materia di sport;

- che la L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale, nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, ha confermato il riparto delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle relative allo sport;
- che, in considerazione della valenza educativa e sociale che questa Provincia riconosce alla pratica sportiva, la Provincia e il Comune di Ravenna, come sopra rappresentati, convengono di addivenire alla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, al fine di permettere alle società sportive di continuare ad usufruire delle palestre scolastiche provinciali in orario extrascolastico nel territorio comunale.

Tutto ciò premesso:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo individuandone presupposti e finalità.

### **Art. 2 - Oggetto**

1. Il presente accordo definisce le competenze e individua le modalità mediante le quali il Comune di Ravenna (di seguito "Comune") e la Provincia di Ravenna (di seguito "Provincia") provvedono in collaborazione alla gestione extrascolastica delle palestre degli Istituti Secondari Superiori di cui in premessa, nonché dei servizi annessi e delle relative attrezzature.
2. Il Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, dovrà trasmettere alla Provincia e contestualmente agli Istituti Scolastici il Piano di assegnazione delle palestre di sua competenza, che ha valenza biennale ma può subire variazioni tra un anno e l'altro.

### **Art. 3 - Durata**

Il presente accordo ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione. E' fatta comunque salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi momento dall'accordo qualora si riscontrassero violazioni delle condizioni ivi previste, in quanto ritenute tutte inderogabili e sostanziali, o si ravvisassero ragioni di interesse pubblico.

Il presente accordo potrà essere rinnovato, alla sua scadenza, per un massimo di ulteriori anni 5, agli stessi patti e condizioni, su richiesta del Comune competente.

#### **Art. 4 - Obblighi delle parti**

1. La concessione in uso delle palestre dovrà essere compatibile con la preminente destinazione scolastica delle stesse, comprensiva sia della normale attività curriculare, sia delle eventuali attività sportive ed extracurricolari deliberate dall'Istituto Scolastico in fase di programmazione didattica.
2. L'Istituto Scolastico dovrà comunicare all'Ufficio Sport del Comune le fasce orarie disponibili per la predisposizione del Piano biennale di utilizzo delle palestre da parte delle società sportive.
3. Le domande di concessione in uso delle palestre scolastiche di competenza della Provincia, anche quelle relative all'utilizzo delle palestre nelle giornate di sabato, domenica e altri festivi per gare di campionato o amichevoli (c.d. concessioni straordinarie), dovranno essere indirizzate al Comune che provvederà alla completa istruttoria delle richieste e all'adozione del relativo atto di concessione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo.
4. In applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi" e successivi chiarimenti ministeriali (Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi) le palestre sono considerate pertinenze degli edifici scolastici medesimi a condizione che il loro utilizzo sia previsto in assenza di pubblico, con affollamento inferiore a 100 persone ed in orario extrascolastico, salvo palestre che abbiano requisiti superiori. Inoltre il diverso soggetto che ne gestisce l'apertura in orario extrascolastico (società o gruppo sportivo) è tenuto all'osservanza degli obblighi connessi all'esercizio dell'attività, nonché dei divieti, delle limitazioni e delle prescrizioni di sicurezza antincendio previsti e contenuti nei piani di emergenza ed evacuazione all'uopo predisposti. Nel rispetto di tali condizioni non occorre procedere ad alcuna ulteriore autorizzazione del Comando Provinciale VVF (SCIA segnalazione certificata di inizio attività).
5. Con cadenza annuale, il Comune dovrà comunicare alla Provincia e contestualmente agli Istituti Scolastici di riferimento le variazioni e/o integrazioni al Piano biennale di cui all'art. 2.
6. Le concessioni straordinarie dovranno essere comunicate sia alla Provincia sia agli Istituti Scolastici di norma almeno 5 gg prima dell'utilizzo delle palestre interessate e comunque in tempo utile per l'attivazione degli impianti.
7. La Provincia avrà cura di comunicare al Comune eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che potrebbero compromettere lo svolgimento dell'attività sportiva.
8. Le pulizie delle palestre, successivamente al loro utilizzo da parte delle società sportive e prima del successivo utilizzo da parte dell'Istituto Scolastico, saranno oggetto di accordo tra il Comune e le società sportive o saranno effettuate direttamente dal Comune, a sua discrezione.

### **Art. 5 - Uso esclusivo**

1. Il Comune, previa autorizzazione della Provincia, può concedere in uso esclusivo, ad una società sportiva, la gestione di una palestra per lo svolgimento di attività ginnico-sportive in orario extra-scolastico, mediante sottoscrizione di una apposita convenzione nella quale si tenga conto delle prescrizioni contenute nella presente, vincolanti anche per le società sportive concessionarie;
2. Il Comune provvederà al rimborso dei costi così come meglio dettagliato agli artt. 8 e 9 della presente convenzione.

### **Art. 6 - Modalità di concessione**

1. Le concessioni inerenti alle assegnazioni nel Piano biennale e le concessioni straordinarie di cui all'art. 4 sono disposte solo per un periodo di tempo determinato; le prime non eccedono i due anni scolastici di competenza e le seconde non eccedono l'anno scolastico in corso al momento della richiesta;
2. Il Comune concede l'utilizzo delle palestre secondo le modalità previste nel proprio Regolamento liberando e sollevando da qualsiasi obbligo e responsabilità civili, patrimoniali e penali la Provincia.

### **Art. 7 - Tariffe**

1. Le tariffe di utilizzo delle palestre provinciali per lo svolgimento di attività ginnico sportiva in orario extrascolastico sono uniformate a quelle applicate dal Comune per i propri immobili.
2. I proventi derivanti dall'utilizzo extrascolastico delle palestre di cui trattasi saranno introitati dal Comune e definitivamente acquisiti dallo stesso.

### **Art. 8 - Spese di gestione**

1. La Provincia provvederà alle spese per utenze (riscaldamento, energia elettrica e acqua) nonché alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria atti a garantire la fruibilità e sicurezza delle palestre, fermo restando che i relativi costi saranno ripartiti tra Provincia e Comune sulla base dell'effettivo utilizzo delle strutture stesse.
2. La quota di competenza del Comune delle spese di gestione di cui sopra sarà quantificata al termine di ciascun anno scolastico, in relazione al Piano di utilizzo e alle concessioni straordinarie trasmesse dal Comune, applicando alle ore di effettivo utilizzo le tariffe orarie forfettarie diversificate per ogni singola struttura sportiva. Le tariffe saranno aggiornate di anno in anno (entro il mese di agosto) e calcolate ripartendo il consuntivo delle spese di

gestione accertato nell'anno precedente per le ore complessive di utilizzo delle strutture sportive, fornendo un dettaglio analitico che comprenda eventuali fattori di variazione nel calcolo delle tariffe orarie forfettari.

3. Il Comune dovrà rimborsare alla Provincia il totale delle predette spese entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Art. 9 – Manutenzioni straordinarie**

1. La Provincia provvederà alla manutenzione straordinaria per tutti gli interventi atti a garantire la fruibilità e sicurezza delle palestre, assumendosene i relativi costi tranne particolari situazioni che saranno di volta in volta valutate dagli uffici tecnici di Provincia e Comune per quanto di competenza.

2. Gli oneri connessi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti esclusivamente da necessità delle società sportive, richiesti dal Comune concessionario, derivanti o causati dall'utilizzo specifico extra-scolastico, saranno di volta in volta valutati dai rispettivi uffici tecnici per quanto di competenza, e posti interamente a carico del Comune o ripartiti tra Comune e Provincia con modalità da concordare.

3. Le spese anticipate dalla Provincia saranno rimborsate dal Comune per la quota di competenza, determinata sulla base dei criteri di cui sopra, su richiesta della Provincia entro 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Art. 10 - Comunicazioni**

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto Scolastico di riferimento e alla Provincia, ogni anomalia o difetto che dovesse riscontrare nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, ivi compresa quella della sospensione delle attività autorizzate.

#### **Art. 11 - Domicilio**

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Ravenna presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

### **Art. 12 - Forma e spese della convenzione**

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, della Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972.

### **Art. 13 - Foro competente**

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere mediante bonario accordo sarà deferita ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Ravenna.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Ravenna

Dott.ssa Silva Bassani

*documento firmato digitalmente*

Ravenna, li \_\_\_\_\_

Per il Comune di Ravenna

Dott. Stefano Savini

*documento firmato digitalmente*

Ravenna, li \_\_\_\_\_